



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Registro Generale n. 50

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE Servizio Vigilanza

N. 50 DEL 03-10-2019

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SANGUEGNO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che la circolazione stradale in Via Sanguigno, nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Casale e l'intersezione con la Via Matteotti, risulta malagevole stante la sinuosità e la ristrettezza della carreggiata e per la presenza di pedoni, in particolar modo durante gli orari di ingresso e uscita della Scuola dell'infanzia e del Micronido Comunale di Ramate;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 1/10 del 27.01.2010 con la quale viene disciplinata la circolazione veicolare in Via Sanguigno, dall'intersezione tra la via Casale e l'intersezione con la via Matteotti a senso unico di marcia in direzione Via Matteotti dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 15,30 alle ore 16.30 con esclusione del sabato e dei giorni festivi;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 21/11 del 20.09.2011 con la quale veniva istituito il Senso unico di marcia negli orari di ingresso ed uscita dai plessi scolastici predetti ed il divieto di sosta fuori dagli spazi delimitati, che tra l'altro non sono stati delimitati per mancanza di spazio;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 33/12 del 20.09.2012 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente (per tutte le 24 ore) sotto comminatoria della rimozione forzata nel segmento compreso tra il civico 10 e l'intersezione con la Via Matteotti;

Sentite le direttive del Sindaco;

Preso atto delle verifiche effettuate in loco dal personale di Polizia Stradale di questo Servizio;

Atteso che durante gli orari in cui vige il Senso Unico di marcia può essere ammessa la sosta dei veicoli per permettere la salita e discesa dei bambini che accedono ai plessi scolastici nel tratto compreso tra la Via Casale, dalla dovuta distanza dall'intersezione ed il civico 10;

Ritenuto opportuno disporre, a tutela dell'incolumità dell'utenza stradale, l'adozione degli opportuni provvedimenti e riunire in un solo provvedimento le disposizioni adottate ed in modifica;

Visti gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada);

Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull'ordinamento enti locali);

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 5 del 6/06/2019 con il quale il sottoscritto è stato riconfermato/nominato Responsabile dei servizi compresi nel settore Vigilanza;

ORDINA

La circolazione veicolare dinamica lungo la strada Comunale urbana denominata **“VIA SANGUEGNO”** DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA CASALE ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA MATTEOTTI, sarà disciplinata come segue:

- **SENSO UNICO DI MARCIA IN DIREZIONE DA VIA CASALE A VIA MATTEOTTI DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 9.00 E DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.30 CON ESCLUSIONE DEL SABATO E DEI GIORNI FESTIVI;**
- **DIVIETO DI SOSTA PER TUTTE LE 24 ORE SU ENTRAMBE I LATI DELLA CARREGGIATA, SOTTO COMMUNICAZIONE DELLA RIMOZIONE FORZATA, ESCLUSO SUL LATO DESTRO IN DIREZIONE VIA MATTEOTTI DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA CASALE (A PREVISTA DISTANZA DALL'INTERSEZIONE) AL CIVICO 10, NELLE ORE DI VIGENZA DEL SENSO UNICO;**

Le ordinanze Sindacali n. 1/10 del 27.01.2010, n. 21/11 del 20.09.2011 e n. 33/12 del 20.09.2012, sono abrogate e sostituite dalla presente

DISPONE

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e mediante pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio informatico sul sito web del Comune;

Il competente Ufficio Tecnico Comunale e gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare, rispettivamente, l'installazione e la permanenza della necessaria Segnaletica stradale, l'osservanza della presente ordinanza;

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. L. vo 285/92.

A V V E R T E

- a) che, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
- b) che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Polizia Locale Giacomini Mauro.

Casale Corte Cerro, lì 03-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giacomini Mauro

firmato digitalmente